

MANOVRA d'ESTATE – DISPOSIZIONI ANTICRISI.

E' stato pubblicato il decreto legge, in vigore dall'1.7.2009, contenente una serie di provvedimenti anti-crisi le cui disposizioni più rilevanti sono illustrate di seguito.

1. **Tutela del risparmio** – Data di valuta e massimo scoperto (art. 2): dall'1.11.2009 la data di valuta per il beneficiario di bonifici, assegni circolari e assegni bancari non potrà mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale D.L. la commissione di massimo scoperto non potrà superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento.
2. **Detassazione degli utili reinvestiti** (cd. "Tremonti-ter") (art. 5): è prevista l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa (con effetto dal periodo d'imposta 2010) del 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature (compresi nella Tabella Ateco, divisione 28) fatti dall'1.7.2009 al 30.6.2010.
3. **Beni strumentali – Coefficienti di ammortamento** – Modifica (art. 6): entro il 31.12.2009 si provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento (D.M. 31.12.1988), a seguito della diversa incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che generano risparmio energetico.
4. **Enti creditizi e finanziari – Svalutazione crediti – Aumento della quota deducibile** (art. 7): viene aumentata dallo 0,30% allo 0,50% la quota deducibile della svalutazione con riferimento ai crediti erogati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2009 (2010 per gli esercizi solari), per l'ammontare che supera la media dei crediti corrisposti nei 2 periodi d'imposta precedenti (diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative concesse dallo Stato) (nuovo art. 106, co. 3-bis, D.P.R. 917/1986).
5. **Compensazione del credito Iva** (art. 10): la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a € 10.000 annui può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza (nuovo art. 17, co. 1, D.Lgs. 241/1997). In tal caso devono essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (nuovo art. 37, co. 49-bis, D.L. 223/2006). I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva annuale possono non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata (nuovo art. 3, co. 1, D.P.R. 322/1998).
6. **Compensazione – Aumento del limite annuo** (art. 10): dall'1.1.2010, tenendo conto delle esigenze di bilancio, un apposito D.M. può stabilire l'aumento del limite annuo dei crediti e contributi compensabili fino a € 700.000 (nuovo art. 34, co. 1, L. 388/2000).
7. **Comunicazione dati Iva – Soggetti esonerati** (art. 10): sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati Iva anche i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio (nuovo art. 8-bis, co. 2, D.P.R. 322/1998).
8. **Contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali** (artt. 12 e 13): è prevista una serie di interventi antievasione e antielusione. In particolare, salva prova contraria, gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si presumono, ai soli fini fiscali, costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. Inoltre, l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento (con particolare attenzione alle operazioni infragruppo) è soggetto ad una verifica di effettività sostanziale.

MANOVRA d'ESTATE – DISPOSIZIONI ANTICRISI.

9. **Plusvalenze su oro non industriale di società ed enti – Imposta sostitutiva** (art. 14): dal periodo d'imposta in corso all'1.7.2009 (2009 per gli esercizi solari, se i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi non sono ancora scaduti) le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale (anche se depositate presso terzi o risultanti da c/c bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alla Ue) sono tassate separatamente rispetto all'imponibile complessivo con applicazione di un'imposta sostitutiva (indeducibile) di imposte sui redditi, addizionali e Irap del 6%.
10. **Scambi informativi tra Amministrazioni** (art. 15): dall'1.1.2010, al fine di semplificare l'attività di verifica delle situazioni reddituali, tutte le Pubbliche amministrazioni (compresa quella finanziaria) dovranno fornire all'Inps i dati relativi ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali e rispettivi coniugi e familiari.
11. **Pagamento mediante pignoramento presso terzi – Applicazione della ritenuta** (art. 15): è prevista l'applicazione della ritenuta del 20% sulle somme liquidate dal soggetto terzo che subisce un pignoramento, se riveste la qualifica di sostituto d'imposta (nuovo art. 21, co. 15, L. 449/1997).
12. **Notifica della cartella di pagamento – Termine – Modifica** (art. 15): a decorrere dai ruoli consegnati dal 31.10.2009, è ridotto a 9 mesi il termine a disposizione degli Agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento (nuovo art. 19, co. 2, lett. a), D.Lgs. 112/1999).
13. **Studi di settore – Adeguamento del volume d'affari ai fini Iva – Versamento rateale dell'imposta** (art. 15): ai fini Iva, in caso di adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore, il versamento della relativa imposta va effettuato entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito e con le modalità previste per i versamenti rateali a titolo di saldo e acconto di cui all'art. 20, D.Lgs. 241/1997 (nuovo art. 2, co. 2, D.P.R. 195/1999).
14. **Comunicazione unica per la nascita dell'impresa – Decorrenza della normativa** (art. 23): la disciplina relativa alla comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9, co. 8, D.L. 7/2007, conv. con modif. dalla L. 40/2007 troverà applicazione dall'1.10.2009.
15. **Sisma d'Abruzzo – Ripresa della riscossione di tributi e contributi non versati e degli altri adempimenti** (art. 25): la ripresa della riscossione dei tributi non versati perché sospesi dall'Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 6.6.2009, n. 3780 e dei contributi e premi assicurativi non versati perché sospesi dall'Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 9.4.2009, n. 3754 avverrà da gennaio 2010 in 24 rate mensili, senza sanzioni e interessi. Gli altri adempimenti tributari sospesi dovranno essere effettuati entro marzo 2010.

D.L. 1.7.2009, n. 78
G.U. 1.7.2009, n. 150

Busto Arsizio, 21/7/2009